*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 29**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 5 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.**

***NUMERI DI C/C POSTALE*** **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
**16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale**

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 ottobre 2000, n. **436.**

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed, in particolare, l'articolo 69;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, reso nella seduta del 4 aprile 2000;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;

Vista la comunicazione n. 8866\U\L L.B. 1675 del 26 maggio 2000 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

A d o t t a n o

il seguente decreto:

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominato IFTS, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è articolato in «percorsi» che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.

2. I percorsi di cui al comma 1, sono finalizzati a far conseguire ai giovani ed agli adulti, occupati e non occupati, più specifiche conoscenze culturali ed una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

3. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore comprende modalità e misure che realizzano l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle università.

4. Il presente decreto definisce, a norma del predetto articolo 69, comma 1, le condizioni di accesso ai percorsi dell'IFTS, i criteri per la definizione dei relativi standard, le modalità per l'integrazione tra i sistemi formativi, i criteri per il riconoscimento dei crediti e le modalità per la loro certificazione e utilizzazione.

Art. 2.

*Caratteristiche dei percorsi*

1. I percorsi dell'IFTS hanno le seguenti caratteristiche:

*a)* sono programmati dalle regioni sulla base della concertazione istituzionale e della partecipazione delle parti sociali;

*b)* sono progettati e organizzati in modo da rispondere a criteri di flessibilità e modularità, e da consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale, nonché la partecipazione anche degli adulti occupati;

*c)* rispondono agli standard di cui agli articoli 4 e 5 funzionali al raggiungimento, in ambito nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo.

Art. 3.

*Modalità di accesso ai percorsi*

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge n. 144 del 1999.

2. Ai fini dell'accesso ai percorsi dell'IFTS l'accreditamento delle competenze consiste nella attestazione delle capacità acquisite, anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la determinazione della durata del

percorso individuale. Le procedure di accreditamento delle competenze sono definite mediante gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.

3. I requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi sono definiti nell'ambito degli standard di cui all'articolo 5 e possono essere integrati dal comitato tecnico di progetto, previsto dall'articolo 4, lettera *i)*, in riferimento a contenuti professionali specifici connessi, al mercato del lavoro locale.

Art. 4.

*Standard di percorso*

1. I percorsi dell'IFTS si riferiscono a figure professionali per le quali occorra una formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui all'articolo 2, individuate secondo le procedure definite all'articolo 5, comma 3, in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche da organismi costituiti dalle parti sociali.

2. I percorsi dell'IFTS relativi alle figure di cui al comma 1, rispondono ai seguenti standard:

*a)* hanno la durata minima di due semestri e massima di quattro semestri, per un totale rispettivamente di almeno 1.200 ore e non più di 2.400 ore. Per i lavoratori occupati tale monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi, secondo i criteri generali stabiliti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei corsi, rispondono a standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero ed essere collocati all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei;

*b)* sono progettati e gestiti almeno da quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile;

*c)* i curricoli fanno riferimento a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

*d)* sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

*e)* i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

*f)* possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;

*g)* prevedono l'attivazione di misure di accompagnamento agli utenti dei percorsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

*h)* determinano i crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 6;

*i)* la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti di tutti i soggetti formativi di cui alla lettera *b)*;

*j)* le competenze di cui alla lettera *c)*, che si acquisiscono a conclusione dei percorsi, nonché i requisiti per l'accesso ai medesimi rispondono agli standard minimi di cui all'articolo 5;

*k)* sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.

Art. 5.

*Standard minimi delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito*

1. Gli standard delle competenze indicano i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo dell'IFTS e il risultato minimo conseguibile in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a sé stanti possono essere riconosciute come crediti formativi.

2. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma 1, riferiti ai percorsi strutturati secondo quando indicato all'articolo 4, costituiscono i termini di confronto e la condizione per rilasciare la certificazione valida sul territorio nazionale.

3. La definizione degli standard minimi delle competenze, incluse le modalità di verifica, e la certificazione sono oggetto di concertazione istituzionale e di confronto con le parti sociali nell'ambito del Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999. Essi sono adottati mediante gli accordi previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Lo standard di cui al comma 1 contiene:

*a)* l'individuazione della figura professionale di riferimento e delle relative competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

*b)* i requisiti richiesti per l'accesso;

*c)* i criteri per l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli anche con riferimento al riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6, da parte delle università.

5. Al fine di assicurare flessibilità al sistema per il suo costante aggiornamento in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro, possono essere realizzati progetti pilota per la determinazione degli standard di cui al comma 1, i cui criteri generali, anche con riferimento alla certificazione dei percorsi ed alla sua spendibilità in ambito nazionale, sono definiti sulla base degli accordi di cui al comma 3.

Art. 6.

*Riconoscimento dei crediti*

1. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

2. Il riconoscimento dei crediti opera:

*a)* al momento dell'accesso ai percorsi dell'IFTS con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3;

*b)* all'interno dei percorsi dell'IFTS, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi dell'IFTS;

*c)* all'esterno dei percorsi dell'IFTS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

3. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; secondo i criteri generali definiti nelle linee guida di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999.

4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2, lettera *c)*, del presente articolo da parte delle accademie, gli Istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 2, comma 8, lettera *f)*, della legge medesima secondo i criteri generali di cui al precedente comma 3.

Art. 7.

*Istituzione e finanziamento dei percorsi*

1. Le regioni programmano l'istituzione dei percorsi e delle relative misure di sistema di cui all'articolo 1, comma 3, tenendo conto delle proposte degli enti locali, sulla base delle linee guida, adottate d'intesa con la Conferenza unificata secondo le modalità previste dall'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Con accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti anche il riparto delle risorse e le modalità della loro assegnazione. Tale riparto si avvale dell'insieme delle risorse nazionali, destinate alla realizzazione del sistema dell'IFTS, messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati.

2. La regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono alla programmazione e alla istituzione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 4, della legge n. 144 del 1999, anche ai fini dell'accesso alle risorse nazionali.

Art. 8.

*Certificazione dei percorsi*

1. In esito ai percorsi dell'IFTS, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rilasciano, agli aventi titolo, il certificato di specializzazione tecnica superiore valido in ambito nazionale, con il quale sono attestate le competenze acquisite secondo il modello predisposto dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, approvato dalla Conferenza unificata. Le regioni possono, altresì, rilasciare contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 1996, valido anche ai fini dell'iscrizione al centro per l'impiego, redatto secondo il modello indicato con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.

2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al comma 1, i percorsi dell'IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro, sulla base dei criteri e delle modalità contenuti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.

3. La certificazione finale di cui al comma 1 è redatta secondo criteri di trasparenza in modo da facilitare il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, con particolare riferimento alle qualifiche professionali di corrispondente livello rilasciate dalle regioni a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle medesime attestate secondo il modello indicato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.

Art. 9.

*Banca dati*

1. Presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa è costituita, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri definiti dal Comitato nazionale previsto dell'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999 e adottati sulla base degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

Art. 10.

*Monitoraggio e valutazione*

1. A livello nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'IFTS, integrato anche con le attività svolte dalle regioni in relazione ai programmi finanziati dal Fondo sociale europeo, secondo le linee guida definite dal Comitato nazionale

di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, adottate con gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Alle relative spese si fa fronte con le risorse di cui al citato articolo 69, comma 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 31 ottobre 2000

*Il Ministro della pubblica istruzione*
DE MAURO

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SALVI

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
ZECCHINO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
*Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 19*

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficialidella Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riportato nelle note alle premesse.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 69 *(Istruzione e formazione tecnica superiore)*. — 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito e sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito Comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,: reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 21 dicembre 1978, n. 845, reca: «Legge-quadro in materia di formazione professionale».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: «Riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adattati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.

*Nota all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 68 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144:

«Art. 68 *(Obbligo di frequenza di attività formative)*. — 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione è progressivamente isti-

tuito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

*a)* nel sistema di istruzione scolastica;

*b)* nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

*c)* nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

*a)* a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio, 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

*b)* a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

*Note all'art. 5:*

— Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

*a) - b) (Omissis)*;

*c)* promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;».

*Note all'art. 6:*

— Si riporta il testo del citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:

«Art. 5 *(Crediti formativi universitari)*. — 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'art. 11, comma 7, lettera *d)*.

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso».

— Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.

— Per il titolo della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, lettera *f)* della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508:

«8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a) - e) (Omissis)*;

*f)* definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studenti effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;».

*Note all'art. 7:*

— Per il testo dell'art. 69, commi 2 e 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'art. 5.

*Note all'art. 8:*

— Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 1996 (Estensione delle disposizioni relative all'indicazione, nella prossima dichiarazione dei redditi, dei contributi previdenziali di particolari categorie di lavoratori autonomi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1996, n. 105.

— Per il titolo della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si vedano le note alle premesse.

*Nota all'art. 9:*

— Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.

*Nota all'art. 10:*

— Per il testo dell'art. 69, commi 2 e 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.

**01G0045**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000.

**Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2001, carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 2001, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi di «Europa 2001»;

francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Confagricoltura (Confederazione generale dell'agricoltura italiana);

francobolli celebrativi del millenario della città di Gorizia;

francobolli commemorativi di Enrico Fermi, nel centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Salvatore Quasimodo, nel centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Tommaso di ser Giovanni di Mone detto Masaccio, nel VI centenario della nascita;

francobolli celebrativi del 50° anniversario della costituzione del Panathlon International;

interi postali celebrativi della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

francobolli celebrativi della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A;

francobolli commemorativi della Giornata delle vittime degli incendi sul lavoro;

francobolli celebrativi della Giornata dell'arte e della creatività studentesca.

Art. 2.

Con separati provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

**01A1059**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 29 gennaio 2001.

**Individuazione dei comuni della regione Toscana gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 101/1463/10.3 del 25 gennaio 2001, con la quale la regione Toscana ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto l'elenco allegato alla predetta nota della regione Toscana del 25 gennaio 2001;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis,* comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze dell'istruttoria elaborata dalla regione Toscana;

Decreta:

1. I comuni della regione Toscana di cui all'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

*Il Ministro:* BIANCO

---

ALLEGATO

Elenco dei comuni della regione Toscana gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

*Provincia di Arezzo:*

Bibbiena - Castel Focognano - Montevarchi - Pian di Sco' - San Giovanni Valdarno - Terranuova Bracciolini.

*Provincia di Firenze:*

Certaldo - Dicomano - Londa - Marradi - Reggello - Rufina - San Godenzo.

*Provincia di Grosseto:*

Arcidosso - Santa Fiora.

*Provincia di Lucca:*

Altopascio - Bagni di Lucca - Barga - Borgo a Mozzano - Camaiore - Camporgiano - Capannori - Careggine - Castelnuovo di Garfagnana - Castiglione di Garfagnana - Coreglia Antelminelli - Fabbriche di Vallico - Fosciandora - Gallicano - Lucca - Massarosa - Minucciano - Molazzana - Montecarlo - Pescaglia - Piazza al Serchio - Pietrasanta - Pieve Fosciana - Porcari - San Romano in Garfagnana - Serravezza - Sillano - Stazzema - Vagli Sotto - Vergemoli - Villa Basilica - Villa Collemandina.

*Provincia di Massa Carrara:*

Aulla - Bagnone - Carrara - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Massa - Montignoso - Mulazzo - Podenzana - Pontremoli - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri.

*Provincia di Pisa:*

Buti - Calci - Calcinaia - Chianni - Fauglia - Lari - Montecatini Val di Cecina - Monteverdi Marittimo - Pisa - Riparbella - San Giuliano Terme - Santa Maria a Monte - Santa Luce - Terricciola - Vecchiano - Vicopisano.

*Provincia di Pistoia:*

Abetone - Agliana - Buggiano - Cutigliano - Marliana - Massa e Cozzile - Monsummano Terme - Montecatini Terme - Pescia - Pieve a Nievole - Pistoia - Piteglio - Ponte Buggianese - Quarrata - Sambuca Pistoiese - San Marcello Pistoiese - Serravalle Pistoiese - Uzzano.

*Provincia di Prato:*

Cantagallo - Montemurlo - Prato - Vernio.

*Provincia di Siena:*

Gaiole in Chianti - Monteriggioni.

**01A1145**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 gennaio 2001.

**Emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative del 500° anniversario della nascita di Benvenuto Cellini.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2000;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 50.000 celebrativa del 500° anniversario della nascita di Benvenuto Cellini;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 50.000 celebrative del 500° anniversario della nascita di Benvenuto Cellini, da fornire in appositi contenitori, ad enti, associazioni, e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono così determinate:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | Titolo in millesimi | | Peso gr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | lire | mm | legale | tolleranza in + | legale | tolleranza in + o - |
| | 50.000 | 20 | 900 | 2‰ | 7,5 | 5‰ |

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: raffigurazione del profilo di Benvenuto Cellini, liberamente tratto da una medaglia di Pietro Girometti; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; sotto il ritratto il nome dell'autore «MOMONI»;

sul rovescio: in primo piano è raffigurata la statua di Perseo, opera del Cellini; sullo sfondo la Loggia dei Lanzi; all'interno dell'arco a destra «50 MILA LIRE»; in tondo legenda «BENVENUTO CELLINI ◦ 1500-2000»; in basso al centro «R»;

sul contorno: godronatura.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suindicata moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 2 gennaio 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

**01A1142**

DECRETO 2 gennaio 2001.

**Emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 700° anniversario del primo giubileo del 1300.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2000;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del 700° anniversario del primo giubileo del 1300;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 700° anniversario del primo giubileo del 1300, da fornire in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono così determinate:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | Titolo in millesimi | | Peso gr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | lire | mm | legale | tolleranza in + | legale | tolleranza in + o - |
| | 100.000 | 25 | 900 | 2‰ | 15 | 5‰ |

Art. 3

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: «Quadrangola», insegna medievale rappresentante, a destra, San Pietro con croce astile e chiave e, a sinistra, San Paolo con un spada; all'interno l'iscrizione «+ SIGNA APOSTOLORUM PETRI ET PAVLI»; in giro pallinato e legenda «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso al centro il nome dell'autore «COLANERI»;

sul rovescio: particolare dell'affresco di Giotto, costodito nella basilica di San Giovanni in Laterano in Roma, rappresentante Papa Bonifacio VIII che legge la bolla di apertura dell'Anno Santo del 1300; in tondo legenda «PRIMO GIUBILEO BONIFACIO ° VIII ° PONT ° MAX» e pallinato; in alto al centro «100 MILA ° LIRE» ai lati dell'affresco «1300» e «2000»; in basso al centro «R»;

sul contorno: godronatura.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suindicata moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 2 gennaio 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

**01A1143**

DECRETO 2 gennaio 2001.

**Emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della morte di Giordano Bruno.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2000;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del 400° anniversario della morte di Giordano Bruno;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della morte di Giordano Bruno, da inserire nelle serie speciali di monete per collezionisti millesimo 2000, da fornire in appositi contenitori ad enti associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono così determinate:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | Titolo in millesimi | | Peso gr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argento | lire | mm. | legale | tolleranza in + o - | legale | tolleranza in + o - |
| | 1.000 | 31,4 | 835 | 3‰ | 14,6 | 0,073 |

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: in primo piano ritratto di Giordano Bruno e sullo sfondo un disegno preso da un suo trattato di geometria; in giro scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso fregi;

sul rovescio: composizione geometrica con al centro la raffigurazione di tre soli, tratti da un suo libro; sopra ai soli «LIRE 1000», sotto la firma autografa «GIORDANO BRUNO NOLANO»; in basso al centro «1600 ◦ 2000», «R», e il nome dell'autore «L. DE SIMONI»;

sul contorno: in rilievo fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete, di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 2 gennaio 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

**01A1144**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 2001.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Locetar».**

## IL DIRIGENTE
### DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Galderma Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 ottobre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:

LOCETAR: «0,25% crema» 1 tubo 20 g - A.I.C. n. 028122012.

Ditta Galderma Italia S.p.a.

La suddetta specialità medicinale potrà pertanto essere commercializzata, salvo eventuali limitazioni per disposizioni di altri uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 gennaio 2001

*Il dirigente:* GUARINO

**01A1146**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 2000.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Dante Prini, unità di Montano Lucino.** (Decreto n. 29189).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n.160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 luglio 2000 al 30 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Dante Prini;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 31 luglio 2000 al 30 luglio 2001, della ditta S.p.a. Dante Prini, con sede in Montano Lucino (Como), unità di Montano Lucino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A0655**

DECRETO 30 novembre 2000.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. G. Paracchi & C., unità di Torino.** (Decreto n. 29190).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n.160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 11, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 14 agosto 2000 al 13 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. G. Paracchi & C.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 14 agosto 2000 al 13 agosto 2001, della ditta S.p.a. G. Paracchi & C., sede in Torino, unità di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A0656**

DECRETO 30 novembre 2000.

**Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Costruzioni edilizie industriali, unità di Bari, Brindisi, Lecce, Milano, Roma, Taranto e Varese.** (Decreto n. 29191).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n.160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Costruzioni edilizie industriali;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dall'11 ottobre 2000 al 10 aprile 2001, della ditta S.p.a. Costruzioni edilizie industriali con sede in Bari, unità di Bari, Brindisi, Lecce, Milano, Roma, Taranto e Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A0657**

DECRETO 30 novembre 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Mitem A.M.E., unità di Taranto.** (Decreto n. 29192).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n.160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 febbraio 2001, dalla ditta S.p.a. Mitem A.M.E.;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 2000 che ha approvato il predetto programma di riorganizzazione aziendale per l'intero periodo richiesto;

Considerate le risultanze del verbale ispettivo del 30 ottobre 2000 in cui si riscontra l'assenza del nesso di causalità tra le sospensioni dal lavoro e il processo di riorganizzazione, come previsto dalla delibera CIPE 18 ottobre 1994 punto 1.1.3;

Ritenuto, quindi, di dover revocare il predetto decreto ministeriale di approvazione del programma di riorganizzazione relativamente al periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 febbraio 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata, limitatamente al periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 agosto 2000;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 agosto 2000, della ditta S.p.a. Mitem A.M.E. con sede in Taranto, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A0658**

---

DECRETO 30 novembre 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. G.F.T. Net, unità di Andezeno e unità varie di Torino.** (Decreto n. 29194).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n.160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2002, dalla ditta S.p.a. G.F.T. Net;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente

al periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, della ditta S.p.a. G.F.T. Net, con sede in Torino, unità di Andezeno (Torino) e unità varie di Torino.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 29054.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A0659**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale del 26 ottobre 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

All'art. 190 (Ordinamento didattico del corso di D.U. di ostetrica/o) alla tabella A - Obiettivi didattici, aree didattiche, piani di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari, il punto D.6 corso integrato di inglese scientifico (L18C linguistica inglese) e il punto F.5 corso integrato di inglese scientifico (L18C linguistica inglese) sono modificati in:

D.6 insegnamento di inglese scientifico (L18C linguistica inglese);

F.5 insegnamento di inglese scientifico (L18C linguistica inglese).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 ottobre 2000

*Il rettore:* CALZONI

**01A1010**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 2 febbraio 2001*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9407 |
| Yen giapponese | 108,43 |
| Corona danese | 7,4624 |
| Lira Sterlina | 0,63640 |
| Corona svedese | 8,9140 |
| Franco svizzero | 1,5377 |
| Corona islandese | 72,65 |
| Corona norvegese | 8,2050 |
| Lev bulgaro | 1,9553 |
| Lira cipriota | 0,57951 |
| Corona ceca | 34,862 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 265,27 |
| Litas lituano | 3,7637 |
| Lat lettone | 0,5799 |
| Lira maltese | 0,4103 |
| Zloty polacco | 3,7938 |
| Leu romeno | 25008 |
| Tallero sloveno | 215,5641 |
| Corona slovacca | 43,753 |
| Lira turca | 634167 |
| Dollaro australiano | 1,6959 |
| Dollaro canadese | 1,4046 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,3362 |
| Dollaro neozelandese | 2,0895 |
| Dollaro di Singapore | 1,6342 |
| Won sudcoreano | 1174,46 |
| Rand sudafricano | 7,2763 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**01A1227**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fuciderm».

*Estratto provvedimento n. 138 del 18 dicembre 2000*

Specialità medicinale per uso veterinario FUCIDERM gel per cani, tubo da 15 g, A.I.C. n. 102881012.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products Industriparken 55, - DK - 2750 Bellerup (Danimarca).

Oggetto del provvedimento: estensione del periodo di validità.

Si autorizza, per il prodotto in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A1060**

### Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eqvalan».

*Estratto provvedimento n. 139 del 18 dicembre 2000*

Specialità medicinale per uso veterinario EQVALAN pasta (ivermectina 1,87%, pasta orale), A.I.C. n. 100196.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica, per la specialità in questione, della metodica analitica per il controllo della stabilità del principio attivo Ivermectina nelle prove di stabilità.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A1067**

### Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Oramec».

*Estratto provvedimento n. 140 del 20 dicembre 2000*

Specialità medicinale per uso veterinario ORAMEC (ivermectina 0,08%, soluzione orale), A.I.C. n. 100064.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per la specialità in questione, l'eliminazione del sovradosaggio (5%) di principio attivo tra le specifiche.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento n. 141 del 20 dicembre 2000*

Specialità medicinale per uso veterinario ORAMEC (ivermectina 0,08%, soluzione orale), A.I.C. n. 100064.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per la specialità in questione, il nuovo metodo analitico per il controllo della stabilità del principio attivo Ivermectina.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A1066 - 01A1065**

## Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec ovini»

*Estratto provvedimento n. 142 del 20 dicembre 2000*

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC OVINI (ivermectina 1%, soluzione iniettabile), A.I.C. n. 101286.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per la specialità in questione il nuovo metodo analitico per il controllo della sabilità del principio attivo ivermectina.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A1064**

## Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotek-30 plus».

*Estratto provvedimento n. 143 del 20 dicembre 2000*

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK-30 PLUS, presentazione tavolette masticabili da 136 mcg di invermectina /326 mg di pirantel pamoato, A.I.C. n. 100001.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per la specialità in questione per le confezioni tavolette masticabili da 136 mcg la rettifica del «sovradosaggio» del principio attivo pirantel pamoato dal 3,09% al 2%.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A1063**

## Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec pour-on».

*Estratto provvedimento n. 144 del 20 dicembre 2000*

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC POUR-ON (ivermectina 0,5%, soluzione per uso esterno), A.I.C. n. 100308.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per la specialità in questione il nuovo metodo analitico per il controllo della stabilità del principio attivo ivermectina.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A1062**

## Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec»

*Estratto provvedimento n. 145 del 20 dicembre 2000*

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC (ivermectina 1%, soluzione iniettabile), A.I.C. n. 100197.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per la specialità in questione il nuovo metodo analitico per il controllo della stabilità del principio attivo ivermectina.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A1061**

## Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampiget».

*Estratto provvedimento n. 312 del 18 dicembre 2000*

Specialità medicinale per uso veterinario AMPIGET (ampicillina 20%) sospensione iniettabile, flacone da 20 ml e flacone da 100 ml, registrazione n. 25003.

Titolare A.I.C.: società Nuova ICC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20, codice fiscale n. 01414750594.

Modifiche apportate:

Confezioni e numeri A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102203039.

Alle confezioni già in commercio vengono attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102203027;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102203015.

I lotti già prodotti con vecchio numero di registrazione, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A1069**

### Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cefovet A».

*Estratto provvedimento n. 313 del 18 dicembre 2000*

Specialità medicinale per uso veterinario CEFOVET A (cefazolina) sospensione intramammaria per bovini nella confezione 4 tubi siringa da 3 g + 4 salviette disinfettanti, A.I.C. n. 101961011.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a.

Modifiche apportate:

Specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario suindicata è ora destinata oltre che alla specie bovini in asciutta, anche alle specie ovini e caprini in asciutta.

Tempi di sospensione: i tempi di sospensione ora autorizzati sono i seguenti:

bovini:

carni (ad eccezione mammella): zero giorni;

latte: zero mungiture;

nel caso di parto prematuro (a meno di un mese dopo il trattamento): ventotto mungiture;

ovini e caprini:

carni (ad eccezione della mammella): zero giorni;

latte: zero mungiture.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A1068**

### Elenco riepilogativo dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica il riepilogo degli elenchi dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel corso dell'anno 2000.

1) Manuale di corretta prassi igienica per il settore oleario:, «Consorzio nazionale degli olivicoltori», via Piave n. 8 - 00187 Roma - fax 06/4883309.

2) Manuale di corretta prassi igienica per le aziende di stoccaggio di cereali e proteoleaginose, «U.N.A.C.O.P.», via de' Gigli d'oro n. 21 - 00186 Roma - fax 06/6893409.

3) Manuale di corretta prassi igienica per la produzione di carne e prodotti carnei, «Federazione regionale coldiretti Lombardia», via T. Salvini n. 1, 20122 Milano - fax 02/76015123.

4) Manuale di corretta prassi igienica per le attività dell'agriturismo, «Federazione regionale coldiretti Lombardia», via T. Salvini n. 1, 20122 Milano - fax 02/76015123.

5) Manuale di corretta prassi igienica per la produzione ed il confezionamento di caffè torrefatto, «Gruppo triveneto torrefattori di caffè», via F. Fortunio n. 1, 34141 Trieste - fax 040/945101.

6) Manuale di corretta prassi igienica per il settore della ristorazione collettiva a bordo delle navi di linea, «Associazione regionale siciliana raccomandatari marittimi utenti ed operatori porti», via Seminario n. 4, 98100 Messina - fax 090/679086.

7) Manuale di corretta prassi igienica per l'applicazione della normativa di autocontrollo in occasione di feste, sagre e simili, «UNPLI», via Roma n. 5, 10061 Cavour (Torino) - fax 0121/68194.

8) Manuale di corretta prassi igienica per il settore della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, «Assogrossisti Italia mercati», via Nazionale n. 60, 00184 Roma - fax 06/4746886.

9) Manuale di corretta prassi igienica per il settore delle margarine, grassi da spalmare e relative miscele; «Assitol» piazza di Campitelli n. 3, 00186 Roma - fax 06/69940118;

10) Estensione del manuale di corretta prassi igienica per le imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e alienazione di prodotti al consumatore (già validato dal ministero della sanità) al settore somministrazione di alimenti nell'agriturismo, «Confederazione nazionale coltivatori diretti», via XXIV maggio n. 43, 00187 Roma - fax 06/4682214.

11) Manuale di corretta prassi igienica per la produzione dello zucchero, «Assozucchero», largo Giuseppe Toniolo n. 6, 00186 Roma - fax 06/6893748.

**01A1148**

### Comunicato concernente: «Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Piperacillina"».

Nell'avviso citato in epigrafe pubblicato nel suppplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2000, concernente: «Estratto provvedimento di modifica di AIC n. 827 del 25 ottobre 2000, relativo alla specialità medicinale "Piperacillina"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 92, ogni volta che è indicato «PIPERACILLINA» leggasi: «PIPERACILLINA DOROM». Ove è indicato: «.... prodotti anteriormente al 1º agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 602 del 22 maggio 2000 *di cambio di titolarità*, possono essere dispensati ...» leggasi: «.... prodotti anteriormente al 1º agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 602 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati ....»

**01A0954**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Modifica delle istruzioni diffuse con il comunicato n. 864277 del 27 dicembre 2000 sull'applicazione per l'anno 2001 della legge 1º luglio 1970, n. 518, recante «Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante «Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari alle Camere di commercio italiane all'estero».

In data 18 gennaio 2001 si è pervenuti alla firma dell'allegata intesa operativa tra il Ministero del commercio con l'estero e l'associazione, delle camere di commercio italiane all'estero. Con essa le funzioni di pre-istruttoria tecnica delle domande di approvazione dei programmi promozionali per l'anno in corso e delle domande di liquidazione dei contributi sull'attività del 2000 sono affidate ad Assocamerestero.

L'intesa nasce dalla constatazione che Assocamerestero è l'interlocutore di sintesi del Ministero nei confronti del sistema delle camere di commercio italiane all'estero e può quindi efficacemente contribuire alla semplificazione del corso delle attività istruttorie nell'interesse dell'utenza. In tal modo si qualifica l'attività svolta dal Ministero concentrandola sull'orientamento delle azioni programmatiche e promozionali delle camere, nonché sull'esame delle iniziative proposte all'approvazione.

Ciò premesso, nel rispetto dell'intesa in parola, le istanze e la documentazione richiesta ai sensi del comunicato n. 864277 del 27 dicembre 2000 dovranno essere inviate all'indirizzo dell'Assocamerestero, via Giovan Battista Morgagni, 30/h - 00161 Roma, nelle formalità di rito. La data dell'annullo postale o la data apposta dallo spedizioniere per il ritiro del plico contenente i documenti costituiranno la necessaria conferma che la camera abbia rispettato il termine perentorio del 31 gennaio 2001 per la presentazione del programma promozionale da svolgere nel 2001.

Analogamente, le istanze di liquidazione del contributo e la documentazione concernenti la rendicontazione sull'attività dell'anno 2000, dovranno essere inviate — sempre entro il termine tassativo del 31 marzo 2001 — all'indirizzo di Assocamerestero, direttamente, e parallelamente all'indirizzo di questo Ministero, per il tramite della locale rappresentanza diplomatica italiana, la quale esprimerà il suo motivato parere.

Si precisa, inoltre, che il termine di trenta giorni previsto dal punto 7, dell'art. 2 del decreto 21 luglio 1999, n. 315, per l'approvazione del programma decorrerà dal giorno in cui Assocamerestero depositerà l'istanza pre-istruita presso i competenti uffici della scrivente direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

La funzione di pre-istruzione comporterà per Assocamerestero le seguenti azioni:

a ricezione della documentazione da parte di ogni camera di commercio apporrà un protocollo di ricezione datato e comproverà, con la copia di un messaggio e-mail spedito nelle 24 ore successive all'indirizzo della camera, l'avvenuta ricezione del plico;

verificherà che la data di spedizione sia antecedente al 1º febbraio 2001 e conserverà i giustificativi idonei a dimostrare all'amministrazione tale invio;

verificherà la correttezza formale dell'istanza sotto il profilo della completezza della documentazione di supporto e delle formalità di rito richieste dalla normativa applicabile;

richiederà eventuali invii integrativi della documentazione pervenuta entro il termine di cinque giornate lavorative dalla ricezione delle istanze, comprovando all'amministrazione il rispetto di tale termine con idonea documentazione inserita in pratica;

solleciterà gli invii integrativi entro 48 ore dalla scadenza fissata alla camera in sede di prima richiesta e potrà accettare per la chiusura temporanea del dossier, eventuali documentazioni ricevute via posta elettronica o via fax;

solleciterà l'invio della documentazione cartacea, secondo le forme di rito, per via postale;

integrerà la documentazione camerale pervenuta con i prospetti di valutazione in uso presso la divisione III di questa direzione generale per rendere più veloce la successiva fase di esame nel merito della progettazione presentata;

inoltrerà i dossier pre-istruiti alla divisione III della scrivente direzione generale entro dieci giorni lavorativi successivi all'arrivo delle istanze; qualora siano necessarie integrazioni o precisazioni, la consegna del dossier dovrà comunque avvenire entro trenta giorni lavorativi successivi all'arrivo dell'istanza;

informerà la camera dell'avvenuta consegna del dossier ai competenti uffici del Ministero.

**01A1167**

# REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Val. Mec. soc. coop. a r.l.», in San Pietro al Natisone.

Con deliberazione n. 4126 del 28 dicembre 2000, la giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Val. Mec. soc. coop. a r.l.», con sede in San Pietro al Natisone, nominando commissario liquidatore il dott. Silvano Stefanutti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

**01A0968**

### Revoca della gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa lavoratori Serena a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 4127 del 28 dicembre 2000, la giunta regionale ha revocato la deliberazione n. 3657 del 24 novembre 2000, con la quale si è disposta la gestione commissariale della «Cooperativa Lavoratori Serena a r.l.», con sede in Trieste, e si è nominato un commissario governativo per un periodo non superiore a sei mesi il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via San Francesco n. 9.

**01A0969**

# COMUNE DI ALÌ TERME

### Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Alì Terme (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Determinare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001, in 0,50 punti percentuali.

**01A1168**

# COMUNE DI COMUNANZA

### Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Comunanza (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione n. 207 del 28 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Di confermare con decorrenza 1º gennaio 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali.

**01A1169**

# COMUNE DI IVREA

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Ivrea (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 365 del 20 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Di confermare relativamente all'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4%.

**01A1170**

# COMUNE DI LEONFORTE

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Leonforte (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione n. 229 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,4%.

**01A1171**

# COMUNE DI OFFAGNA

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Offagna (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione n. 80 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Di determinare per l'anno 2001 nella misura di 0,2 punti percentuale l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'IRPEF.

**01A1172**

# COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di S. Agata sul Santerno (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione n. 178 del 18 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

*(Omissis).*

1. Di determinare l'aliquota di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001, nella misura complessiva di 0,3 punti percentuale, applicando un ulteriore incremento annuo della variazione di aliquota di 0,1 punto percentuale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche;

**01A1173**

# COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Sambuca di Sicilia (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione n. 93 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 come di seguito:

confermare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in 0,1 punti percentuali, di stabilire in 0,5 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'esercizio finanziario 2001, per effetto della combinata determinazione relativa agli esercizi finanziari 1999, 2000, 2001.

**01A1174**

# COMUNE DI SANLURI

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Sanluri (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione n. 108 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Di istituire con decorrenza 1° gennaio 2001 dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche da applicare sul reddito imponibile dei contribuenti aventi il domicilio fiscale in Sanluri secondo le modalità e le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di stabilire la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare nella misura dei 0,2 punti percentuali.

**01A1175**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 14 settembre 2000 recante: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 2000.».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 2000).

Alle medie dei cambi delle valute estere, riportate nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suidicata *Gazzetta Ufficiale*, tra le pagine 20 e 21, è da intendersi inserita la seguente:

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| GUINEA BISSAU | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,951 |
| GUYANA | Dollaro Guyana | 149 | GYD | 169,013 | 11,457 |
| HAITI | Gourde | 151 | HTG | 18,2472 | 106,157 |
| HONDURAS | Lempira | 118 | HNL | 13,8087 | 140,321 |
| HONG KONG (Cina) | Dollaro Hong Kong | 103 | HKD | 7,22579 | 264,340 |
| INDIA | Rupia Indiana | 31 | INR | 42,0313 | 46,071 |
| INDONESIA | Rupia Indonesiana | 123 | IDR | 8590,79 | 0,225 |
| IRAN | Rial Iraniano | 57 | IRR | 2818,97 | 0,686 |
| IRAQ | Dinaro Iracheno | 93 | IQD | 1644,4 | 1,177 |
| ISLANDA | Corona Islanda | 62 | ISK | 73,2564 | 26,432 |
| ISRAELE | Shekel | 203 | ILS | 3,83927 | 504,385 |
| JUGOSLAVIA | Nuovo Dinaro Jugoslavo | 214 | YUM | 11,4421 | 169,243 |
| KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | 231 | KZT | 133,865 | 14,467 |
| KENYA | Scellino Keniota | 22 | KES | 71,6365 | 27,042 |
| KIRGHIZISTAN | Som | 225 | KGS | 44,1615 | 43,853 |
| KUWAIT | Dinaro Kuwait | 102 | KWD | 0,288014 | 6723,531 |
| LAOS | Kip | 154 | LAK | 7122,62 | 0,271 |
| LESOTHO | Loti | 172 | LSL | 6,46244 | 299,627 |
| LETTONIA | Lats | 219 | LVL | 0,559358 | 3461,980 |
| LIBANO | Lira Libanese | 32 | LBP | 1415,04 | 1,368 |
| LIBERIA | Dollaro Liberia | 155 | LRD | 0,939657 | 2060,860 |
| LIBIA | Dinaro Libico | 69 | LYD | 0,422843 | 4579,695 |
| LITUANIA | Litas | 221 | LTL | 3,75724 | 515,404 |
| MACAO | Pataca | 156 | MOP | 7,54556 | 256,641 |
| MACEDONIA | Dinaro Macedonia | 236 | MKD | 60,7467 | 31,876 |
| MADAGASCAR | Franco Malgascio | 130 | MGF | 6040,21 | 0,320 |
| MALAWI | Kwacha Malawi | 157 | MWK | 52,6692 | 36,766 |
| MALAYSIA | Ringgit | 55 | MYR | 3,56961 | 542,494 |
| MALDIVE | Rufiyaa | 158 | MVR | 10,9758 | 176,479 |
| MALI | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| MALTA | Lira Maltese | 33 | MTL | 0,408883 | 4735,566 |
| MAROCCO | Dirham Marocco | 84 | MAD | 9,86557 | 196,270 |
| MAURITANIA | Ouguiya | 196 | MRO | 226,77500 | 8,539 |
| MAURITIUS | Rupia Mauritius | 170 | MUR | 24,8379 | 77,963 |
| MESSICO | Peso Messicano | 222 | MXN | 8,85511 | 218,733 |
| MOLDAVIA | Leu Moldavia | 235 | MDL | 11,6847 | 165,734 |
| MONGOLIA | Tugrik | 160 | MNT | 989,785 | 1,957 |
| MOZAMBICO | Metical | 133 | MZM | 14286,9 | 0,135 |
| MYANMAR (Birmania) | Kyat | 107 | MMK | 5,87285 | 329,738 |
| NAMIBIA | Dollaro Namibia | 252 | NAD | 6,46244 | 299,627 |
| NEPAL | Rupia Nepalese | 161 | NPR | 65,022 | 29,814 |

01A1176

**Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 30 giugno 1998 recante: «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini".».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 17 luglio 1998).

All'art. 8, nono periodo, del decreto dirigenziale citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 30, seconda colonna, dove è scritto: «Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno deve essere immesso al consumo esclusivamente nella bottiglia denominata "renana" di capacità 0,375 - *0.,00* - 0.750, con tappo raso di sughero.», leggasi: «Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno deve essere immesso al consumo esclusivamente nella bottiglia denominata "renana" di capacità 0,375 - *0,500* - 0.750, con tappo raso di sughero.».

**01A1141**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651029/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**L. 1.500**
**€ 0,77**